LEGGE REGIONALE 6/2008, ART. 8, COMMI 3 E 3 BIS, CRITERI PER LA DIFFERENZIAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO RELATIVO ALLA SELVAGGINA ADULTA PROVENIENTE DA ALLEVAMENTO E PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI OVE È POSSIBILE IL RILASCIO DELLA STESSA SENZA LIMITAZIONI

Nelle aree agrarie o in altre aree caratterizzate da un evidente stato di banalizzazione ambientale di diversa origine, la presenza stabile di Fasianidi è scarsa o assente. In molte di queste aree la caccia viene comunque praticata su fagiani regolarmente immessi a tale fine, che vengono per lo più abbattuti in breve tempo. In tali contesti i fagiani hanno scarsa possibilità di insediarsi per insufficiente adattabilità o per carenze di tipo ambientale (mancanza delle necessarie opzioni trofiche e di protezione per la riproduzione e per l'allevamento dei *pulli*). In tutte queste aree vi e comunque la necessità di perseguire una corretta gestione faunistico-venatoria attraverso il ripristino di condizioni ambientali che consentano uno stabile insediamento naturale di una o più specie cacciabili. Tale obiettivo del resto non è perseguibile ovunque e non richiede solo un'idonea definizione della gestione venatoria, ma un'organica politica che preveda anche misure di accompagnamento che tali da modificare stabilmente le esistenti nicchie ecologiche.
In questo contesto, l'immissione di selvaggina adulta proveniente da allevamento è da intendersi esclusivamente come l'immissione effettuata durante la stagione venatoria (periodo in cui la selvaggina allevata può considerarsi "adulta") ed è finalizzata ad una fruizione venatoria svincolata dalla reale capacità produttiva di specie animali autoctone cacciabili. Pertanto, al di fuori degli istituti destinati ad ospitare questo tipo di attività e per l'effetto che le immissioni effettuate durante la stagione venatoria possono avere sulle popolazioni selvatiche, si rende necessario intervenire nella pianificazione di tale attività, con il fine di minimizzarne l'impatto.

Individuazione delle specie di selvaggina adulta proveniente da allevamento.

Le specie per cui è consentita l'attività di immissione e prelievo in relazione al comma 3, lettera f, della L.R. 6/2008 sono il Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e relative sottospecie e varietà (*Phasianus sspp*), nonché la Quaglia comune (*Coturnix coturnix*). Per quanto riguarda la specie Starna (*Perdix perdix*), considerato lo status critico delle residue popolazioni regionali, sono da escludere immissioni nel corso della stagione venatoria, con l'eccezione delle AATV e ZC, come di seguito indicato.
Relativamente alla specie Pernice rossa (*Alectoris rufa*), che nella nostra regione non trova ambiti corrispondenti al suo areale naturale di distribuzione, vale quanto previsto dalle norme regionali e nazionali che tutelano la fauna selvatica (art. 12 del DPR n. 357/1997 e art. 59, comma 5, legge regionale n. 9/2007), ovvero non sono ammesse immissioni della specie.
È necessario che tutti gli esemplari oggetto di immissione siano sottoposti a verifiche dello stato sanitario, secondo la normativa vigente. Inoltre, considerato lo stato precario di conservazione della Quaglia comune, vanno assolutamente evitate le immissioni di ibridi di Quaglia comune e Quaglia giapponese (*C. japonica*).

Individuazione delle modalità per l'immissione di selvaggina adulta proveniente da allevamento ed il relativo prelievo.

Nelle Riserve di caccia le immissioni ed il prelievo di selvaggina adulta proveniente da allevamento, devono prioritariamente interessare le zone cinofile (ZC), da istituirsi ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della legge regionale n. 6/2008, per le quali non si applicano le limitazioni di seguito riportate relativamente al numero dei capi oggetto di immissione. Al di fuori delle ZC, o in assenza di esse, tale attività di immissione è limitata alle

superfici meno vocate per la specie, escludendo comunque i territori interessati da iniziative volte a ripristinare popolazioni naturali di Fasianidi o ricadenti in aree Natura 2000.
Pertanto, le immissioni di selvaggina adulta proveniente da allevamento potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone di scarso valore faunistico in cui risulta difficile ottenere popolazioni vitali in grado di autosostenersi. La superficie di dette zone non potrà superare il limite del 40% del territorio relativamente alle Riserve di caccia della Zona di Pianura, e del 20% del territorio nelle Riserve di caccia della Zona Faunistica delle Alpi. Tali zone devono essere oggetto di puntuale individuazione nei Piani venatori distrettuali (PVD).
Si ritiene non esistano in ambito regionale territori ove sia possibile il rilascio senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. 6/2008 con riferimento alle zone per le attività cinofile. Pertanto nelle Riserve di caccia le immissioni di selvaggina adulta proveniente da allevamento non potranno superare il quantitativo di quelle previste al di fuori della stagione venatoria o in alternativa non potranno superare il quantitativo massimo di 50 capi/km^2 rispetto all'intero territorio agro-silvo-pastorale assegnato a ciascuna Riserva di caccia. Il prelievo massimo consentito è del 75% dei capi immessi. Fino all'aggiornamento del Piano faunistico regionale (PFR) le Riserve di caccia sono autorizzate ad effettuare le immissioni ed i relativi prelievi, previa comunicazione per il tramite del Distretto venatorio al Servizio regionale competente dei quantitativi delle immissioni previste. Immissioni e prelievi devono essere rendicontati nella relazione consuntiva annuale. In seguito all'aggiornamento del PFR l'attività dovrà essere disciplinata nel rispettivo PVD.